Dipendenti con un doppio lavoro: quali cautele deve adottare l'azienda?

di Paolo Ballanti

Pubblicato il 4 Aprile 2025

Sempre più dipendenti scelgono di affiancare un secondo lavoro a quello principale, ma non tutto è concesso. Esistono limiti precisi su orario, concorrenza e riservatezza che vanno rispettati. Quando è possibile lavorare per due datori? E quali rischi si corrono con il doppio impiego? Quali sono le regole per pause e riposi? Ecco tutto quello che c'è da sapere.

Doppio impiego: diritti, doveri e limiti per chi lavora per due datori

Nel corso della vita aziendale può verificarsi che alcuni dipendenti, spesso spinti da **esigenze economiche**, scelgano di intraprendere un **doppio impiego**, prestando attività anche per un **altro datore di lavoro**, anche se attivo in un **settore diverso da quello principale**. Decisioni di questo genere sono perfettamente legittime, **nonostante impongano una serie di cautele tanto da parte dell'azienda quanto in capo al dipendente interessato**. Analizziamo la questione in dettaglio.

Dipendenti con doppio lavoro: rispetto della normativa sull'orario di lavoro

Il datore di lavoro è tenuto ad assicurarsi che il dipendente, in ragione del contratto stipulato con uno o più soggetti terzi, abbia un impegno orario che, complessivamente, **rispetti la normativa in materia di orario di lavoro, definita dal Decreto Legislativo 8 aprile 2003**, numero

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D